



**COMUNE DI CAMERATA PICENA**  
Provincia di Ancona

---

Piazza V. Veneto n. 3 – CAP 60020  
CF e P. IVA 00390090421

Tel. 071/947031  
Fax 071/9470334

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO  
DI SERVIZI VARI DI ASSISTENZA SOCIALE.**

**Periodo presuntivo dal 01/07/2020 al 30/06/2021**

**CIG (Codice Identificativo Gara) n. \_\_\_\_\_**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

---

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento e l'espletamento dei seguenti servizi:

- A) servizio di assistenza/integrazione scolastica agli alunni in condizione di disabilità frequentanti la scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo grado;
- B) servizio di assistenza extrascolastica durante orario mensa;
- C) servizio di assistenza educativa domiciliare per soggetti in condizione di disabilità;
- D) servizio di assistenza domiciliare di base agli anziani, disabili e alle persone in situazione di bisogno.

## **ART. 2) - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

L'appalto comprende i seguenti servizi:

- A) **SERVIZIO DI ASSISTENZA/INTEGRAZIONE SCOLASTICA** ad alunni in condizione di disabilità frequentanti la scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Il servizio offre ai soggetti fruitori un intervento educativo mirato all'integrazione, alla socialità, all'acquisizione delle autonomie e degli apprendimenti, compatibilmente con le caratteristiche del deficit di cui i soggetti sono portatori. Il servizio presso le scuole dovrà essere espletato con le modalità e le direttive che saranno impartite dalla Scuola e, in particolare, dagli insegnanti di sostegno i quale dovranno avvalersi della collaborazione dell'equipe psico-socio-pedagogica dell'ASUR competente, affinché la persona disabile non venga scissa nelle sue componenti e tutti gli interventi si integrino al fine di avere una visione unitaria di progetto. Per il raggiungimento delle sedi nessun onere sarà dovuto dalla stazione appaltante che è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, a terzi e a cose. Il personale impiegato dovrà avere titoli di studio adeguati e previsti dalla normativa vigente ed aver maturato esperienze in servizi simili, affinché sia nelle condizioni di lavorare in maniera proficua e dovrà essere in numero adeguato alle necessità del servizio tenendo conto delle indicazioni che saranno impartite dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale, durante la vigenza del contratto, potrà richiedere che il numero degli stessi operatori aumenti o diminuisca in ragione del numero dei soggetti da assistere. La Ditta appaltatrice deve compiere il servizio in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Istituzione scolastica. I servizi di assistenza devono essere svolti in conformità con il calendario scolastico e la presenza degli utenti a scuola.

A titolo informativo, si indica che, attualmente, il servizio riguarda cinque bambini per un impegno complessivo quantificato in n.36 ore settimanali, effettuate presso la scuola primaria e quella secondaria di primo grado di Camerata Picena, secondo il calendario scolastico fissato annualmente dalle competenti autorità scolastiche e in ossequio alle modalità concordate con il Responsabile Servizi Sociali, per un totale presunto di 1332 ore/anno.

Su tali basi si stima che l'importo complessivo per l'erogazione del servizio per un anno, sia presuntivamente di euro 26.386,92 più IVA tenuto conto che le prestazioni saranno svolte mediante Assistenti all'infanzia con funzioni educative (categoria/posizione

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

economica D1) e della tariffa oraria netta di € 19,81 parametrata in base alla tariffa di cui al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 relativo al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo a far data da aprile 2020.

Durante la vigenza del contratto, gli utenti potranno variare e di conseguenza il numero degli operatori addetti al servizio e il numero delle ore potranno essere modificati.

**B) SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRASCOLASTICA DURANTE ORARIO MENSA**  
Il servizio si sostanzia nella supervisione, durante l'orario del pasto, degli studenti della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa nel giorno in cui hanno il rientro pomeridiano.

A titolo informativo si indica che nell'anno scolastico in corso il servizio ha riguardato 59 bambini e si è svolto 4 giorni a settimana dalle 12.00 alle 13.00, per un totale di 144 ore.

Su tali basi l'importo complessivo dal 1/07/2020 al 30/06/2021 è di euro è di euro 2.852,64 più IVA tenuto conto che le prestazioni sono svolte mediante Assistenti all'infanzia con funzioni educative (categoria/posizione economica D1) e della tariffa oraria di € 19,81 parametrata in base alla tariffa di cui al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 relativo al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo a far data da aprile 2020.

**C) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' E NON.** I soggetti fruitori dell'intervento sono utenti con grave limitazione dell'autonomia per i quali sarà formulato un progetto individuale ed integrato con il servizio dell'ASUR. Il servizio è attivato anche in favore di minori in affidamento/appoggio familiare.

A titolo indicativo si indica che attualmente il servizio è così modulato:  
per un utente 4 ore settimanali (sett/dic – gen./giu.) + 30 ore nel periodo estivo;  
per due utenti 6 ore settimanali per 12 mesi (gen./dic.);  
per un utente 2 ore settimanali (sett./dic. – gen./giu.)  
per un totale presunto di 898 ore/anno.

Su tali basi l'importo complessivo per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 è di euro 17.036,60 più IVA, tenuto conto che le prestazioni saranno svolte mediante Assistenti all'infanzia con funzioni educative (categoria/posizione economica D1) e della tariffa oraria di € 19,81 parametrata in base alla tariffa di cui al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 relativo al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo a far data da aprile 2020.

Durante la vigenza del contratto, gli utenti potranno variare e di conseguenza il numero degli operatori addetti al servizio e il numero delle ore potranno essere modificati.

**D) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE, DISABILI E ALLA PERSONE IN STATO DI BISOGNO.** Il servizio consiste in un intervento socio-assistenziale, che consente ai soggetti destinatari dello stesso di ricevere, nel proprio ambiente, il sostegno necessario a migliorare la qualità della vita, in forme

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

flessibili ed adatte alle proprie esigenze personali e familiari, e che si fonda su una relazione individuale con l'operatore di riferimento al fine di consentire alle persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, la permanenza nel normale ambiente di vita e la riduzione dell'esigenza di far ricorso a strutture residenziali. Le finalità specifiche del servizio, riferite alle diverse categorie dei destinatari, possono essere così enunciate:

- svolgimento di lavori domestici, quali la pulizia della casa, la preparazione di alimenti, il riordino della biancheria e quant'altro si renda necessario per la buona conduzione della casa in funzione delle esigenze del destinatario del servizio;
- aiuto e cura dell'igiene della persona;
- servizio di accompagnamento presso uffici, medico curante, servizi vari, parenti, amici;
- commissioni varie, acquisto generi alimentari, medicinali, ecc.
- rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
- l'accompagnamento per uscite, se necessario, con l'uso di mezzi pubblici o dell'assistito o dell'Impresa affidataria. Per l'uso di automezzi, l'Ente appaltante sarà sollevato da ogni responsabilità civile e penale e nessun onere sarà a suo carico, oltre alle tariffe orarie aggiudicate in sede di gara.

Per il raggiungimento delle sedi dove vengono espletati i servizi in questione da parte degli operatori addetti, nessun onere sarà dovuto dalla stazione appaltante che è sollevata inoltre da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, a terzi e a cose.

Il servizio dovrà essere espletato attraverso l'impiego di operatori qualificati, che abbiano maturato esperienza in servizi simili e che siano in numero adeguato alle necessità del servizio, tenendo conto delle indicazioni che saranno impartite dal Comune di Camerata Picena con il quale la Ditta appaltatrice dovrà collaborare per l'espletamento dell'assistenza.

A titolo indicativo il numero degli utenti attualmente da seguire è risultato pari a uno per un impegno complessivo quantificato in n. 6 ore settimanali da svolgersi presso il domicilio dell'utente, per un totale presunto di ore 312 annue.

L'importo complessivo per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 è di € 5.825,04 più IVA, tenuto conto che le prestazioni saranno svolte mediante Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio assistenziale formato (categoria/posizione C1) e della tariffa oraria di € 18,67 parametrata in base alla tariffa di cui al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 relativo al costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo a far data da aprile 2020.

Durante la vigenza del contratto, gli utenti potranno variare e, di conseguenza, il numero degli operatori addetti al servizio e il numero delle ore potranno essere modificati.

Con riferimento alle prestazioni SAD per anziani, queste saranno svolte mediante Assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio assistenziale (categoria/posizione economica C1 alla tariffa oraria di € 18,67. A titolo indicativo si prevedono n. 312 ore annue per l'importo complessivo per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 di € 5.825,04.

A titolo indicativo nell'anno in corso nessun utente ha richiesto il servizio.

### **ART. 3- REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI**

Per tutti i servizi di cui al presente capitolato l'Impresa utilizzerà esclusivamente proprio

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

personale idoneo a svolgere i compiti assegnati, in possesso dei requisiti di legge. L'attività di ciascun operatore dovrà essere svolta con diligenza e correttezza di comportamento verso gli utenti e le loro famiglie nonché correttezza e spirito di collaborazione costruttiva con il personale della scuola e gli altri soggetti impiegati nei progetti (Dirigenti scolastici, docenti, Asur, Comune, famiglie). Il personale di tutti i servizi dovrà assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/16 e dal D. Lgs. N. 196/2003 garantendo la segretezza professionale per le informazioni sugli utenti di cui dovesse venire a conoscenza.

Tutto il personale impiegato deve possedere i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psico attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, le certificazioni inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 4 - REFERENTE TECNICO DEI SERVIZI**

La Ditta Aggiudicataria deve nominare, in sede di elaborazione del progetto di servizio, un referente, che sarà l'interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali.

Il referente dovrà provvedere alla:

- definizione dei programmi di lavoro in funzione con quanto concordato con la stazione appaltante;
- distribuzione dei compiti agli operatori e verifica sulla congruenza dei risultati nell'operato del personale;
- attivazione degli interventi entro 2 giorni dalla segnalazione o in tempi minori in casi d'urgenza;
- gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;
- gestione dei rapporti con i referenti comunali dei servizi.

È compito del referente:

- intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all'espletamento dei servizi;
- garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.

Requisiti minimi posseduti dal referente devono essere:

- Laurea triennale o magistrale;
- Esperienza nel settore di almeno due anni;
- capacità e idoneità attitudinale a svolgere il compito assegnato;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è titolare del trattamento dei dati di cui ai precedenti punti e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Camerata Picena;

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Nei casi di urgente necessità, il Responsabile dei Servizi Sociali si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di impossibilità del referente, uno degli operatori distaccandoli dal normale servizio.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

I servizi dovranno essere svolti secondo i giorni e gli orari preventivamente definiti dal Comune secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento delle attività.

L'orario di svolgimento dei vari servizi potrà essere sia mattutino che pomeridiano, di norma ricompreso dal lunedì al sabato, ma potrà essere effettuato anche nei giorni festivi previo accordo tra le parti in relazione a casi specifici.

La programmazione degli orari dei servizi non è vincolante per il Comune, che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti e delle attività didattiche delle Scuole, nel rispetto dei limiti dell'appalto stesso.

La facoltà di apportare variazioni che l'Ente si riserva, è accettata senza eccezione alcuna dall'Aggiudicataria, pena l'esclusione e/o la decadenza dal servizio e salva in ogni caso la correttezza e buona fede reciproca.

#### **ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di un anno, con decorrenza presuntiva dal 1/7/2020 al 30/06/2021.

Nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale di cui al comma 1, il Comune non avesse perfezionato o concluso la procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio medesimo, ed anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, al fine di garantire la continuità del servizi di cui al presente appalto e non creare disagi agli utenti, l'aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta insindacabile del Comune stesso, alla prosecuzione dello svolgimento del servizio senza soluzione di continuità alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Alla scadenza di tale periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione di mora.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare inizio al servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto previa sottoscrizione di apposito verbale sottoscritto dalle parti

Alla scadenza contrattuale sarà facoltà dell'amministrazione, qualora rimangano immutate le esigenze dell'affidamento, procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, per un ulteriore anno, previa verifica delle condizioni ivi richiamate.

In caso di mancato rinnovo nulla sarà dovuto alla ditta affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti o voci analoghe.

#### **ART.7 – AMMONTARE PRESUNTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'ammontare definitivo sarà determinato dal prezzo offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara. Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, precedentemente autorizzate dalla stazione appaltante, verranno liquidate con fattura apposita.

Il valore presunto dell'appalto, relativamente alla durata di un anno, calcolato sommando i valori delle prestazioni indicate al precedente art. 2, ammonta a netti € 57.926,24, di cui € 55.609,19 relativi al costo della manodopera, mentre non si individuano costi relativi alla sicurezza come riportato dal DUVRI di cui al successivo art. 27 del presente capitolato.

Il valore presunto dell'eventuale anno di rinnovo ammonta ad € 57.926,24, mentre il valore presunto dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi ammonta ad € 28.963,12, pertanto, il valore

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

complessivo dell'appalto sommando i suddetti valori dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga tecnica ammonta ad € 144.815,60.

Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile, sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta dovuto in proporzione al numero delle ore dei vari servizi effettivamente resi sempre tenendo conto dei limiti delle ore annuali su indicate.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:

- a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità del servizio da parte della stazione appaltante, previo rilascio del DURC
- b) eventuali penali previste dal presente contratto.

È facoltà della ditta richiedere che la trattenuta dello 0,5% venga applicata all'inizio del servizio sull'importo complessivo del contratto.

Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara"(C.I.G.), riferito al servizio.

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio della fattura in formato elettronico è: UFY525

Alle fatture devono essere allegati, debitamente vidimati in calce dal referente dei servizi:

- Prospetto riassuntivo delle prestazioni rese, distinto per tipologia di servizio;
- Schede mensili di registrazione delle prestazioni effettuate da ogni operatore per ogni singolo utente;
- Scheda riepilogativa delle prestazioni complessive effettuate da ciascun operatore;

In mancanza di tale documentazione, debitamente vidimata, l'Ufficio non procederà alla liquidazione delle somme spettanti.

Ai sensi dell'art. 30, commi 5, 5bis e 6 del d.lgs. 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sul reddito di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecutore del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione comunale potrà pagare anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal responsabile del servizio, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni presentazione delle controdeduzioni.

Le fatture, regolarmente emesse, verranno liquidate entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle stesse presso l'Ufficio Protocollo.

Le fatture non regolari saranno restituite alla ditta appaltatrice a cura dell'Ufficio competente, e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione delle stesse.

Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

Si intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

#### **ART. 8 - REVISIONE PREZZI**

Le condizioni economiche offerte in sede di gara per l'espletamento dei servizi di cui trattasi rimarranno fisse ed invariate per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo potrà essere oggetto di adeguamento esclusivamente nel caso in cui venga esercitata l'opzione del rinnovo per un ulteriore anno, applicando la variazione media annua dell'indice ISTAT relativa ai "Prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati" (Indice FOI) intervenuta nell'anno precedente. L'adeguamento economico in base agli indici ISTAT verrà riconosciuto a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Nei corrispettivi tabellari si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola.

#### **ART. 9 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, tramite il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione Comunale.

Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la necessità di garantire la continuità delle prestazioni, è facoltà dell'Amministrazione, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, disporre l'avvio dello stesso sotto riserva di legge e previa sottoscrizione delle parti di apposito verbale.

#### **ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO**

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'Aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara. Si avverte altresì che eventuali verifiche, da cui risulti che l'Aggiudicataria non è in possesso dei

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

requisiti richiesti per la partecipazione, comporteranno la risoluzione del contratto, che pertanto deve intendersi sottoposta a questa condizione risolutiva espressa.

Spettano all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori, sia per quanto attiene l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato e comunque il buon andamento dei servizi e dei programmi di lavoro.

L'Amministrazione Comunale si riserva infatti di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impiegati, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dagli uffici comunali competenti allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidataria.

All'affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

#### **ART.11 – SUBAPPALTO**

In considerazione della natura dell'appalto relativo a “Servizi alla persona” e data la tipologia particolarmente delicata delle prestazioni e dei soggetti interessati dai servizi (nella maggior parte dei servizi, minori), si prevede la possibilità di subappalto solo per quanto riguarda i servizi di assistenza extrascolastica durante l'orario mensa e di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in situazione di bisogno, in virtù del fatto che si ritiene opportuno valorizzare la stabilità e la continuità dei servizi in favore dei minori, soprattutto se disabili. E' vietato cedere o subappaltare servizi diversi da quelli indicati, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

#### **ART. 12 - RECUPERO ORE**

Il Comune fornirà all'aggiudicataria l'elenco nominativo degli utenti da assistere, specificando il numero delle ore settimanali da effettuare per ogni servizio e da erogare a ciascun assistito. L'elenco iniziale delle persone da assistere potrà essere assoggettato nel corso di esecuzione dell'appalto, ad eventuali modifiche in rapporto al numero e alle necessità dell'utenza, sia in aumento sia in diminuzione, nell'intesa che qualora il numero di utenti dovesse ridursi rispetto a quello iniziale, il Comune provvederà a verificare il monte ore reale dei servizi e, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, alla contestuale e proporzionale riduzione del monte orario richiesto entro i limiti di cui al successivo art. 13, o, in alternativa, all'utilizzo di dette ore per altri utenti.

#### **ART.13 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Camerata Picena può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun

<b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</b>
---------------------------------

compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune di Camerata Picena purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla ditta appaltatrice se non è stata approvata del Responsabile del procedimento e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto d'obbligo, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore, fatto salvo quanto indicato all'art. 24 in materia di riduzione del servizio.

Qualora durante l'esecuzione del servizio, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare gli stessi con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o complementare, potrà affidare gli stesso con atto formale, all'aggiudicataria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 14 - PERSONALE E OBBLIGHI DERIVANTI**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune di Camerata Picena, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Camerata Picena direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Comune di Camerata Picena si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle prestazioni dovute dalla ditta appaltatrice al personale dedicato ai servizi in oggetto, il Comune di Camerata Picena si riserva di procedere ai sensi dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per gli operatori, alla data dell'offerta

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge il servizio nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà mai essere configurato.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008); l'aggiudicataria si impegna a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza

#### **ART. 15 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nell'osservanza delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire a regola d'arte i servizi affidati.

Gli interventi di cui al presente appalto dovranno essere svolti dall'aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d'Impresa, con proprio personale, secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto.

L'aggiudicataria assicura il regolare svolgimento dei servizi attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente l'operato, le attività, la relazione con l'utenza e il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune a tale scopo.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.

L'aggiudicataria provvede all'organizzazione complessiva dei servizi e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, valutazione e organizzazione della mobilità e degli spostamenti degli operatori, abbinamento operatore / utente, etc., sulla base delle finalità perseguite dall'Amministrazione e in accordo con essa.

In particolare, per quanto concerne i trasferimenti del personale presso le strutture scolastiche interessate o al domicilio degli utenti e l'eventuale trasporto ed accompagnamento di utenti presso strutture pubbliche e private del territorio, qualora l'aggiudicataria, a propria discrezionalità, si avvalga di mezzi di proprietà dell'operatore dovrà verificare che strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio siano conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in regola con le coperture assicurative, nonché provvedere nel modo più opportuno al rimborso delle spese vive sostenute; eventuali danni, rientranti nella franchigia previste dalle polizze assicurative, saranno a totale carico dell'aggiudicataria.

L'Aggiudicataria si obbliga inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, la

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;

- ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi, idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel progetto educativo individualizzato dell'utente assegnato e l'efficacia dell'intervento;
- comunicare al Responsabile del servizio suo delegato, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione dell'appalto, l'elenco nominativo del personale con le esatte generalità di ognuno, la qualifica, il livello retribuito applicato, il domicilio e il numero di telefono.
- svolgere le prestazioni prescritte nel presente capitolato in stretta collaborazione e in rapporto con il Responsabile del Servizio.
- comunicare al Responsabile del servizio o suo delegato ogni variazione di personale, comprese eventuali sostituzioni, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
- garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. L'aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% degli operatori.

A garanzia del principio della continuità di assistenza da parte del medesimo operatore presso l'utente, le proposte di modifica del principio della continuità del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Comune. Il Responsabile del Servizio o suo delegato, sentito il parere dell'operatore di riferimento e della famiglia, valuterà e concorderà con l'aggiudicataria l'opportunità tecnica della proposta di cambiamento.

L'operatore sostituito deve curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante e, per situazioni di gravità dell'utenza, deve assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico della Ditta.

- Assicurare, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, la regolarità e la continuità delle prestazioni, sostituendo il personale assente con personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato, entro e non oltre le 2 ore successive e limitando il più possibile la rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza.

Le sostituzioni dovranno essere segnalate al Comune entro il giorno successivo.

In caso di assenza dell'utente senza preavviso, verrà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo per 1(una) ora di prestazione.

- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi, sia organizzando in proprio, sia partecipando a incontri formativi proposti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, al di fuori dell'orario di lavoro, oppure organizzati autonomamente, secondo quanto definito dal progetto di servizio;
- effettuare riunioni, al di fuori dell'orario di lavoro, per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale, e per il raccordo programmatico e operativo;
- garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato nel C.C.N.L. delle Cooperative e con le modalità di cui alla L. 146/1990, in caso di astensione dal lavoro per sciopero;
- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. n. 626/1994) e successive modificazioni ed integrazioni;
- documentare semestralmente le attività svolte mediante una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione dei servizi, con l'indicazione dei risultati e delle

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e di criticità rilevati nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione;

- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 679/16 e dal T.U. sulla Privacy – D.Lgs. 196/2003;
- informare tempestivamente il Responsabile del Servizio o suo delegato su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio e individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dallo stesso.

Si precisa altresì che, nell'ambito della programmazione ed in relazione alle attività, l'Ufficio competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e **attività aggiuntive e/o accessorie**, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera. Tali attività e servizi accessori e complementari verranno liquidati con fattura apposita.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dal Responsabile del servizio in collegamento con il referente dell'aggiudicataria. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'Aggiudicataria ha la responsabilità di segnalare al Responsabile del Servizio ogni problema sorto nell'espletamento dei servizi stessi con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato d'oneri. In tale quadro l'Aggiudicataria è tenuta a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

#### **Clausola sociale.**

La ditta Aggiudicataria è obbligata all'utilizzo di via prioritaria degli operatori già impiegati nel servizio di che trattasi nell'ottica della continuità del servizio e del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che le attuali ore dedicate all'appalto, il numero e la qualifica degli operatori stessi siano armonizzabili con il modello organizzativo della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

Per il modello organizzativo della ditta si fa riferimento anche a quanto dichiarato nell'offerta presentata in gara.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI**

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 123/2007, per l'espletamento del servizio gli operatori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa aggiudicataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

L'aggiudicataria è tenuta a fornire agli operatori le adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico-sanitaria degli utenti e degli operatori stessi.

Il personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato deve:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali.
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- oltre alle prestazioni rivolte direttamente all'utenza, partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, ASUR, istituzioni scolastiche e organizzazioni di

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

volontariato) e ai percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e dall'Ambito Territoriale XII;

- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

Il Comune si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio:

- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a garantire le finalità dei servizi;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di assenze.

Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà del Comune richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del Responsabile del Servizio, l'aggiudicataria provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.

#### **ART. 17 AGGIORNAMENTO**

Tutto il personale in servizio, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell'utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi retribuiti di formazione su tematiche inerenti le problematiche attinenti lo svolgimento dei servizi, sentito il parere del Responsabile del servizio o suo delegato.

L'attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.

#### **ART. 18 — STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente capitolato, anche in ragione della tipologia ed età dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.

Standard qualitativi minimi che l'affidatario è tenuto ad osservare sono, in primo luogo, quelli disciplinati all'art. 2 del presente capitolato.

Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obbligo di universalità, ovvero erogare il servizio alla generalità degli utenti che ricadono nelle condizioni previste dal presente capitolato;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso a atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

4. Standard minimi di qualità sono anche quelli cui l'affidatario si è impegnato in sede di gara.

Tutti gli standard di qualità dovranno essere previsti e adeguatamente pubblicizzati nella carta della qualità dei servizi di cui al successivo articolo 19, carta ove dovranno essere puntualmente disciplinati anche gli indennizzi a favore degli utenti per il mancato conseguimento degli standard stessi.

#### **ART. 19 - CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI**

1. Fermi i restanti obblighi di cui al precedente art. 18, l'affidatario, in sede di stipulazione del contratto, si impegna ad emanare, entro 3 mesi dalla data di stipulazione medesima, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori.

2. la Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dall'affidatario - ivi compresi gli standard minimi imposti dal precedente articolo - le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo, criteri di determinazione dell'indennizzo in relazione all'ammontare del danno.

3. l'affidatario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, affidatario ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni fatte pervenire, a ciascuno dei soggetti partecipanti, da parte degli utenti.

4. l'affidatario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

5. l'affidatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell'art.8 del D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dell'affidatario medesimo.

6. a cura dell'affidatario, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi deve essere fatto pervenire alle famiglie degli utenti del servizio e reso fruibile sul sito internet dell'affidatario stesso.

#### **ART. 20 - CASI DI FORZA MAGGIORE**

L'aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'amministrazione degli eventuali danni subiti.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

## **ART. 21 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGO ASSICURAZIONE**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli utenti, gli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio dell'utente o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere"; intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario è l'unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nella utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri – o autorizzati - dell'aggiudicatario o fornite dal Comune al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto dell'Aggiudicatario medesima e dei suoi dipendenti.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine l'Aggiudicatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto:

\_ per i danni comunque derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili, per un massimale di € 5.000.000,00

\_ per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 5.000.000,00.

La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre essere in possesso di apposita polizza per la copertura della Responsabilità Civile verso il personale addetto al servizio a qualsiasi titolo (R.C.O.). Tale copertura dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale addetto con un massimale tassativamente non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per ciascun addetto infortunato.

La polizza R.C.O. deve inoltre risultare espressamente estesa alle malattie professionali degli addetti a qualsiasi titolo all'esecuzione del servizio, sia quelle riconosciute dall'I.N.A.I.L., sia quelle riconosciute per effetto di pronunce dell'autorità giudiziaria, che si siano manifestate entro dodici (12) mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'affidatario. e/o della polizza stessa. Entrambi i tipi di polizza devono contenere clausola di vincolo in favore dell'A.C. per tutta la durata dell'appalto ed essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità.

Qualora disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto indicato, l'affidatario può ottemperare agli obblighi corredando le medesime di appendice di vincolo in favore dell'A.C., per tutta la durata dell'appalto. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie sono a carico dell'affidatario.

Qualora le polizze prevedano rate in scadenza durante il periodo di esecuzione del servizio, entro i quindici (15) giorni successivi alla data di scadenza di ciascuna rata l'affidatario deve consegnare all'A.C. copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio; in caso di mancato pagamento l'A.C. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e di richiedere all'affidatario il risarcimento dei danni conseguenti.

Le polizze anzidette dovranno essere prodotte, in caso di R.T.I, dall'Impresa capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento.

La Ditta è comunque tenuta a reintegrare in modo corrispondente alla fornitura iniziale gli arredi, attrezzature e suppellettili danneggiate per utilizzo improprio.

Il Comune di Camerata Picena è esonerato da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

#### **ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo. In caso di ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia di cui trattasi deve espressamente contenere le seguenti condizioni particolari:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune senza alcuna riserva.
- d) Avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento

La mancata costituzione della garanzia, nei termini stabiliti dalla Amministrazione comunale, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare, entro 30 giorni dalla richiesta, la garanzia nel caso in cui il Comune avesse dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia sarà svincolata e restituita al contraente dopo la conclusione del rapporto ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune di Camerata Picena ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi sulla garanzia, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

### **ART.23 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

1. Il Comune eserciterà la vigilanza sull'andamento del servizio per accertarne l'esecuzione in conformità alle disposizioni contrattuali.
2. Le inadempienze ritenute lievi a insindacabile e motivato giudizio del Comune, comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 100,00 con la sola formalità di contestazione degli addebiti.
3. In caso di recidiva, sempre a insindacabile e motivato giudizio del Comune, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure.
4. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi un'ipotesi d'inadempimento previsto dal successivo art. 22 che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure fino ad una penalità massima pari a € 500,00.
5. Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.
6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul primo pagamento successivo alla contestazione.

### **ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Quando nel corso del contratto di gestione, la Stazione appaltante accertasse che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Stazione appaltante può fissare un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto per i servizi per cui non è ammesso;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n° 81/2008;
- per inadempienze reiterate per più di tre volte, nel corso del medesimo anno, ritenute non più sanzionabili tramite penali;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla garanzia definitiva, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'aggiudicataria.

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con Raccomandata AR. Con la risoluzione del contratto il Comune acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla ditta inadempiente.

#### **ART. 25 – RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione dei servizi, di riorganizzazione strutturale dei servizi stessi o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo i servizi oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di due mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora i servizi debbano essere interrotti con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione dei servizi a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di due mesi.

#### **ART. 26 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara"(C.I.G.), riferito al servizio.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il contratto d'appalto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore.

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'6 della medesima Legge

#### **ART. 27 - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81**

L'Ente in riferimento al servizio indicato all'art. 1 alle lettere A) elabora un Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, come prescritto dall'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in quanto l'Ente si configura come committente e non come datore di lavoro. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, può integrare il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Per i servizi indicati all'art. 1 alle lettere B) e C) l'Ente non elabora il DUVRI in quanto non si ravvedono rischi da interferenze non prevedendo che i servizi vengano svolti alla presenza di personale dipendente dall'Ente.

Alla luce del DUVRI non si individuano costi relativi alla sicurezza

Qualora, nel corso dello svolgimento dei servizi, si ravveda la necessità di modificare le modalità di svolgimento in modo da far evidenziare rischi da interferenza, questi saranno opportunamente trattati nei modi di legge.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a, D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi ai servizi affidati nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato.

Qualora il personale della Ditta aggiudicataria rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Servizi Sociali.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni sotto indicate:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

- Mezzi e attrezzature disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

**ART. 28 - RISPETTO DEL REG. UE 679/16 E DEL D.LGS. 196/2003 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento EU sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/03, come riformato dal d.lgs. 101/2018, c.d. Codice Privacy, si informa che i dati dei legali rappresentanti e dei referenti forniti durante la fase precontrattuale e quella contrattuale del rapporto verranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione dello stesso e nel rispetto di eventuali obblighi di legge.

Ai sensi del Reg. UE 679/16 il Comune d Camerata Picena è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati personali, sia di tipo comune che particolare, è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e degli artt. 6, lett. a), b) ed e) e 9 lett. b), h), j) del Reg. UE 679/16.

Considerato che le attività previste nel presente Contratto comportano il trattamento di dati personali da parte dell'affidatario (Responsabile del trattamento) per conto dell'appaltatore (Titolare del Trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile vengono disciplinati dalle Parti tramite specifico accordo ai sensi dell'art. 28 del GDPR che si allega al Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.

In particolare l'affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, indica il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati o, in sua mancanza, di un referente privacy in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati;

Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a fornire agli incaricati le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;

L'Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di cui alla nomina da responsabile esterno ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto e, in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);

- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione dei servizi oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del Reg. UE 679/16 e del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

#### **ART. 29 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice che possono insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Ancona.

#### **ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI**

Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc. sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

#### **ART. 31 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ASSETTO SOCIETARIO**

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni modificazione che interverrà negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **ART. 32 - RINVIO AD ALTRE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che venissero eventualmente emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.

<b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</b>
---------------------------------